

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Regione Lombardia

20141 Milano - Via Camporgnago, 40 - tel./fax n°02/57602864

lombardia@polpenuil.it

- marullo.calogero@polpenuil.it

Prot. n.314/20/RegLom All.

Milano, 26/09/2020

Al Dott. Pietro BUFFA Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria **MILANO**

Al Dott. Silvio DI GREGORIO Direttore della Casa di Reclusione **MILANO-OPERA**

Al Dott. Massimo PARISI e, p.c. Direttore Generale del Personale e delle Risorse Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

ROMA

Alla Dr.ssa Ida DEL GROSSO Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio Relazioni Sindacali

ROMA

Oggetto: Settore Multivideoconferenze - indennità art.12; OdS 214 del 18/09/2020 - Casa Di Reclusione Milano - Opera.

Giungono segnalazioni di malessere a questa O.S. in merito all'ods di cui in oggetto emanato dalla Casa di Reclusione di Milano Opera al fine di poter recuperare le corresponsioni effettuate a suo tempo al personale impiegato in qualità di UPG nei dibattiti a distanza dei detenuto sottoposti al regime 41bis.

Da una lettura dell'ods sembra che la corresponsione dell'indennità art. 12 è stata corrisposta erroneamente violando quanto previsto dalle circolari menzionate.

A parere di questa O.S. l'interpretazione della Direzione della CR Opera è distolta in quanto da una lettura delle circolari emerge si che il personale dovrà essere impiegato per l'intero turno di servizio (sei ore) a contatto con il detenuto sottoposto a regime 41bis ma specifica e chiarisce che l'indennità in questione non può essere corrisposta per il personale che è impiegato occasionalmente (operazioni di perquisizioni, cambio per il consumo del pasto, consegna corrispondenza in altre parole per esigenze momentanee, vedi lettera circolare a firma del Capo del Dipartimento di cui si allega – attribuzione del compenso previsto dall'art. 12 DPR 18 giugno 2002, n. 164).

E' evidente e palese che l'impiego dell'UPG in videoconferenza non è un servizio occasionale poiché comandato di servizio da modello agenti 14-A e peraltro quanto affermato trova conferma nella lettura delle circolari allegate " c) al personale impiegato, durante lo svolgimento del dibattito, nella sala predisposta per il processo a distanza (MVC)".

Di fatto e comunque è evidente e palese che il servizio di assistenza al Giudice durante un dibattimento a distanza (servizio MVC) è un servizio equiparato a tutti gli effetti al servizio Nucleo Traduzioni.

Immaginiamo un agente impiegato al reparto Gom e che non ha contatto con il detenuto sottoposto a regime 41 bis, a questo viene negata o è mai stata negata l'indennità in questione? Non è possibile poiché comandato di servizio nel Reparto, identica questione è per il personale addetto all'ufficio pianificazione delle MVC e ufficio matricola collocati all'interno del reparto 41 bis.

Anche in merito al Responsabile del settore e/o U.O. dalla lettura della circolare oseremo dire che rientra chiaramente a pieno titolo tra i destinatari dell'indennità di cui all'articolo 12 comma 3 del DPR 164/2002.

Nella certezza che quanto riportato da questa O.S. venga recepito con la dovuta attenzione, si prega la S.V. di voler riconsiderare la materia.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

p. la UIL PA Polizia Penitenziaria Regione Lombardia Calogero Marullo